



COMUNE DI BOVOLONE

Ufficio Elettorale

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016

La presente guida non ha carattere di ufficialità ma vuole essere unicamente un piccolo contributo ai partiti, gruppi politici, movimenti e/o singoli cittadini per facilitarli nelle operazioni per la presentazione di liste di candidati alle elezioni comunali. Per maggiori informazioni e riferimenti normativi più dettagliati si rinvia alla [Pubblicazione n. 5 del Ministero dell'Interno](#) - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale dei Servizi Elettorali.

Alla data di pubblicazione della presente guida non è ancora nota la data di svolgimento delle elezioni. Termini e scadenze verranno pertanto resi noti quando sarà emanato il decreto di convocazione dei comizi.



INDICE:

<u>COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE</u>	Pag. 3
<u>NUMERO DI CANDIDATI A CONSIGLIERE COMUNALE</u>	Pag. 3
<u>DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA</u>	Pag. 3
A) lista dei candidati alla carica di consigliere comunale con indicazione del candidato alla carica di sindaco	Pag. 3
B) dichiarazione di presentazione della lista, con il numero dei sottoscrittori	Pag. 4
a) Numero dei presentatori	Pag. 4
b) Dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale	Pag. 4
c) Sottoscrizione da parte dei presentatori ed autenticazione delle sottoscrizioni	Pag. 4
d) Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento	Pag. 5
e) Programma amministrativo	Pag. 5
f) Mandatario elettorale	Pag. 5
C) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune	Pag. 5
D) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità	Pag. 6
E) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica	Pag. 6
F) modello di contrassegno di lista	Pag. 6
<u>ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI BOLLO</u>	Pag. 7
<u>PRESENTAZIONE DELLE LISTE</u>	Pag. 7
A) Modalità di presentazione	Pag. 7
B) Termini, iniziale e finale, per la presentazione delle candidature	Pag. 7
<u>DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA</u>	Pag. 7
A) Carattere facoltativo delle designazioni	Pag. 7
B) Modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista	Pag. 7
C) Organi ai quali deve essere diretta la designazione – Termini	Pag. 8
D) Requisiti dei rappresentanti di lista	Pag. 8



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nel Comune di Bovolone il Consiglio Comunale è composto da **n. 16** consiglieri.

NUMERO DI CANDIDATI A CONSIGLIERE COMUNALE

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati **non inferiore a 11** e **non superiore a 16**.

Inoltre le liste di candidati devono essere formate in modo tale che **ciascun genere** non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore ai due terzi dei candidati.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA

Per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti:

- A) lista dei candidati alla carica di consigliere comunale con indicazione del candidato alla carica di sindaco;
- B) dichiarazione di presentazione della lista, con il numero dei sottoscrittori;
- C) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune;
- D) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;
- E) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- F) modello di contrassegno di lista.

Più in dettaglio:

A) lista dei candidati alla carica di consigliere comunale con indicazione del candidato alla carica di sindaco.

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.

Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.



Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

B) dichiarazione di presentazione della lista, con il numero dei sottoscrittori;

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.

La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

Requisiti:

a) Numero dei presentatori

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco deve essere sottoscritta **da non meno di 100 e da non più di 200 elettori.**

All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Un candidato non può sottoscrivere la lista.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

b) Dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

c) Sottoscrizione da parte dei presentatori ed autenticazione delle sottoscrizioni.

La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori.

La firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori.

Le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, a condizione che, all'atto di presentazione della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale,



segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

d) Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento.

La dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco.

Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.

e) Programma amministrativo.

Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco, viene affisso all'albo pretorio del comune.

Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

f) Mandatario elettorale.

Con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.

Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d'appello o in mancanza del Tribunale del capoluogo di regione e previsto dall'articolo 13 della legge n. 515 del 1993, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

C) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune.

Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettori del comune dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione europea residenti nel comune, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito di cui trattasi.

Tali certificati potranno essere anche collettivi.



D) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale la quale deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi dell'articolo 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 – nella quale si attesta che il candidato medesimo, a sindaco o a consigliere, non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge.

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare – oltre l'accettazione della candidatura e l'insussistenza della condizione di incandidabilità – il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

La dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità deve essere firmata dal candidato e autenticata da una delle persone e secondo le modalità sopra indicate.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune né in più di due comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e colui che è stato eletto in un comune non può presentarsi candidato in altri comuni.

E) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

L'atto di presentazione delle candidature deve essere corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

F) modello di contrassegno di lista.

Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato

Si suggerisce ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione) : in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, nei formati «.jpeg» e «.pdf».



ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI BOLLO

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

A) Modalità di presentazione.

La presentazione delle candidature – intesa come loro «materiale» consegna all'autorità competente – deve essere fatta alla segreteria del comune per il quale le candidature vengono proposte.

I contrassegni delle liste verranno riportati, sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione, secondo l'ordine definitivo risultato dal sorteggio della Commissione Elettorale Circondariale, compresa la conseguente rinumerazione, indipendentemente da quello di presentazione o di ammissione.

La presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

B) Termini, iniziale e finale, per la presentazione delle candidature.

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata **dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione**

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

A) Carattere facoltativo delle designazioni.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a fare le designazioni dei rappresentanti delle liste.

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa

I rappresentanti non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste e dei collegati candidati a sindaco durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

B) Modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista.

La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità precedentemente indicate

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali devono essere successivamente consegnate dal segretario comunale ai rispettivi presidenti dei vari uffici



elettorali di sezione, è preferibile che esse vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

Le designazioni, per ciascuna sezione, debbono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

Non è previsto che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi, autorizzati dai delegati.

Si ritiene che la designazione dei rappresentanti di lista per il primo turno debba intendersi effettuata anche per l'eventuale secondo turno di votazione. Tuttavia, i delegati delle liste dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio hanno la facoltà di designare nuovi rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione nonché rappresentanti di lista nelle sezioni in cui tale designazione non sia stata effettuata in occasione del primo turno

C) Organi ai quali deve essere diretta la designazione. – Termini.

La designazione dei rappresentanti di lista è fatta in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso cui i rappresentanti stessi debbono svolgere il loro compito:

i. Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione al segretario del comune, entro il venerdì precedente la elezione, o direttamente al presidente del seggio, il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina della domenica purché prima dell'inizio della votazione.

ii. Rappresentanti di lista presso gli uffici centrali.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici centrali va presentata alla segreteria dei rispettivi uffici. La legge non stabilisce nessun termine per la presentazione di tali designazioni. Si ritiene però che, in analogia a quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione, i delegati delle liste possano provvedervi sino al momento dell'inizio delle operazioni dell'ufficio centrale.

D) Requisiti dei rappresentanti di lista.

I rappresentanti di lista devono essere elettori del comune.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante o che venga designato un candidato.